

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
PALERMO

Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario, ai sensi della LR. 02 agosto 2002 n° 7

Art. 1

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'Ente di Sviluppo Agricolo per affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 109/94, quale testo coordinato della L.R. 02/08/2002 n° 7.

Art. 2

- a) Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale della Regione Siciliana che siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e/o in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34;
- b) Per le imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione;
- c) Per le imprese artigiane comprese quelle iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni al rispettivo albo camerale;
- d) Per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere b) e c) i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28 comma 1 lett. a del D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, ridotti del 50% ;
- e) I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dalla documentazione prodotta e specificatamente dichiarate.

Art. 3

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza all'Ente di Sviluppo Agricolo - Via Libertà, 203 - 90143 Palermo - corredata dalla documentazione di seguito specificata:

- a) Qualificazione S.O.A. o certificazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta e certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per quest'ultime che intendono far valere detta iscrizione;
- b) Per le Società: Certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione società commerciali- dal quale risulti che la società non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
- c) Per le Imprese individuali e per le Società di qualsiasi tipo: Certificato della Cancelleria del Tribunale competente – sezione fallimentare – dal quale risulti che nei confronti della società o dell'Impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
- d) Certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici,
 - per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;

L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31 Maggio 1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni. Detta certificazione può essere presentata ad iniziativa dell'interessato, ai sensi del comma VI del citato art. 10 sexies della legge 31 Maggio 1965, n.575.

Ai fini dell'iscrizione il richiedente può avvalersi, in sostituzione della certificazione sopra elencata, di dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della Legge 4.1.1968 n° 15 e successive modifiche ed integrazioni attestante i requisiti di qualificazione e/o certificazione posseduti.

Art. 4

1. L'iscrizione all'Albo ha validità quinquennale;
2. Ogni Impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei propri dati e/o il possesso di nuovi requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione;
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno;
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dell'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.6 del presente regolamento.

Art. 5

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) Sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) Siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 Dicembre 1965, n° 1423;
- c) Siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nelle esecuzione dei lavori;
- d) Condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Stazione Appaltante;
- e) Negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) Infrazioni debitamente accertate e di particolare rilevanza alle leggi sociali ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.